

- b) l'indirizzo della sede legale o principale e indirizzo postale, se diverso;
- c) le informazioni di contatto e il numero di identificazione nazionale o il codice LEI, se disponibile;
- d) la registrazione della forma giuridica secondo la legislazione nazionale applicabile;
- e) l'elenco completo delle persone che dirigono effettivamente l'attività della persona giuridica e il nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, le informazioni di contatto e il numero di identificazione nazionale di tali persone (se disponibile negli Stati membri interessati).

3. Le autorità competenti si scambiano ogni altra informazione necessaria ai fini della cooperazione nelle attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

23CE0015

